



Gli adempimenti Privacy in azienda dopo le semplificazioni: gestione dei dati personali e lavoro

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ordine degli Avvocati

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

– **Belluno, 20 febbraio 2013** –


prof. avv. Andrea Sitzia

agenda



1. Lavoro e Privacy; Statuto dei Lavoratori e Codice Privacy: le interrelazioni.
2. Codice Privacy: i principi essenziali e la gestione dei rapporti di lavoro (i dati personali; i soggetti del trattamento; i principali adempimenti imposti dal Codice privacy).
3. La fase pre-assuntiva: *highlights* sulla ricerca e selezione del personale, questionari e test).

1. Lavoro e Privacy



© Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.


Privacy e aziende: quando si pone il problema?



- Notifica dei trattamenti
- Autorizzazione per dati sensibili



- Informativa
- Richiesta di consenso



Soggetti esterni
(clienti, fornitori, ecc.)

SOCIETA'

- Misure minime di sicurezza



DPR 318/99 – ora
Disciplinare tecnico
Allegato B al Codice

- Informativa
- Richiesta di consenso



- Nomina responsabili
- Nomina incaricati
- (Nomina amministratori sistema) – figura destinata a scomparire con il nuovo codice
- Nomina custodi password



Collaboratori Società

1. Lavoro e Privacy

- I datori di lavoro raccolgono per **diversi scopi** dati personali relativi ai loro dipendenti fin dall'inizio del rapporto di lavoro o anche prima.
- Il **Codice privacy** (d.lgs. 196/2003) si aggiunge alla disciplina vigente in materia di protezione della sfera privata del lavoratore.
- Restano ferme le disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali (art. 184, co. 3 Codice privacy).

1. Lavoro e Privacy

Sono soggetti al Codice privacy tutti i dati riferibili al lavoratore acquisiti dal datore di lavoro, nella fase delle trattative pre-contrattuali e della stipulazione del contratto di lavoro così come nella fase di gestione del rapporto mediante l'esercizio dei poteri direttivo, di controllo e disciplinare, a prescindere dall'inerenza delle stesse allo svolgimento della prestazione ovvero alle c.d. "licenze comportamentali".

1. Lavoro e Privacy

Con riferimento alla tematica del trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro, la seconda parte del Codice privacy **rinvia:**

- a) ad altre leggi applicabili, come ad es. lo Statuto dei Lavoratori; l'art. 112 rinvia all'art. 8 S.L.
- b) all'adozione di particolari atti (codici di deontologia e buona condotta: v. artt. 12 e 111 Codice).

1. Lavoro e Privacy

Art. 112 Codice privacy: il datore di lavoro non può tenere conto, in alcun modo, di informazioni personali del lavoratore, delle quali comunque egli sia venuto a conoscenza, **che non abbiano uno stretto collegamento con il rapporto di lavoro**, ed in particolare con l'esecuzione del relativo contratto e che quindi non siano rilevanti ai fini del corretto svolgimento del medesimo rapporto.

1. Lavoro e Privacy

L'art. 8 S.L. definisce una categoria generale di fatti relativi al lavoratore *che non possono essere indagati dal datore di lavoro.*

Art. 8: divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali e su **fatti** non rilevanti ai fini della valutazione delle attitudini professionali del lavoratore.

casistica amplissima comprendente fenomeni diversi come fatti della vita privata, comportamenti, vicende, atteggiamenti, stili di vita, situazioni di fatto, circostanze
= qualsiasi elemento di conoscenza.

1. Lavoro e Privacy

Art. 8 S.L.: limite generale ai poteri del datore di lavoro.

Vieta al datore di lavoro **SIA** l'attività positiva d'indagine **SIA** l'utilizzo di fatti/informazioni relative al lavoratore se estranei al fine della valutazione dell'attitudine professionale.

1. Lavoro e Privacy

Attitudine professionale: *stretto collegamento tra le informazioni acquisibili sui lavoratori e la struttura del concreto rapporto di lavoro = i dati devono essere oggettivamente rilevanti ai fini della gestione dello specifico rapporto di lavoro (equo contemperamento: la norma intende tutelare la dignità e la libertà del lavoratore ma anche il diritto del datore di lavoro ad accertare l'esistenza dei presupposti che influiscono sulla “bonitas dell'attività solutoria a cui è o sarà tenuto il debitore di lavoro”).*

1. Lavoro e Privacy

L'applicazione delle regole del Codice privacy presuppone il preventivo accertamento della liceità della raccolta e dell'uso dei suddetti dati ordinari e sensibili ai sensi dell'interpretazione prevalente dell'art. 8 S.L.

Una volta fatto ciò, va valutata la legittimità del trattamento alla stregua del codice per la privacy. La liceità in base all'art. 8 S.L. è fra i *presupposti di ammissibilità del trattamento*.

Né con l'informativa né con il consenso né con l'autorizzazione del Garante si può rendere lecito un trattamento di dati che non rientrano nell'art. 8 S.L.

1. Lavoro e Privacy

L'APPLICAZIONE DEL CODICE PRIVACY **NON** ELIDE IL POTERE DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO: LA TUTELA CONTENUTA NEL CODICE PRIVACY INTRODUCE UNA “SEMPLICE” **PROCEDIMENTALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO E NON CREA ALCUNA AREA SEGRETA**: IL NOVERO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI RESTA QUELLO STABILITO DELL'ART. 8 S.L.



1. Lavoro e Privacy

La privacy non è un diritto assoluto, ma va bilanciato con altri interessi legittimi o diritti o libertà.

I dipendenti **devono** accettare necessariamente un certo grado di intrusione nella propria sfera privata e **devono** condividere certe informazioni personali con il datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha un “**interesse legittimo**” nel trattare dati personali dei dipendenti per ragioni conformi alla legge e legittimi propositi.

Il livello di intrusione tollerabile dipende dalla natura del rapporto, così come dalle circostanze e dai singoli diritti che vengono a confrontarsi.

2. I principi essenziali



2. I principi essenziali

I principi essenziali – tavola sinottica

- finalità: il trattamento dei dati deve rispondere a finalità lecite o a interessi legittimi necessari per lo svolgimento dell'attività di lavoro o imposti da normative;
- trasparenza: informazione ai lavoratori sui dati, sul perché vengono raccolti e sulle modalità di trattamento;
- legittimità: rispetto dei diritti e delle libertà dell'individuo;
- proporzionalità: corrispondenza tra la finalità e il trattamento;
- accuratezza e conservazione dei dati;
- sicurezza: misure opportune per la conservazione dei dati;
- conoscenza da parte dello staff: professionalità nel trattamento dei dati e dovere di segretezza.

2. I principi essenziali

1. Principio di liceità (art. 11, lett. a).

I dati personali sono trattati “in modo lecito e secondo correttezza”

- es. il controllo non deve essere vietato nel nostro caso vedi art. 8 Stat. Lav.

2. I principi essenziali

2. Principio di finalità (art. 11 lett. b).

I dati personali sono “raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, legittimi”.

- es. indicazione finalità della memorizzazione accessi internet e tempo navigazione.

tutto poggia sulla **scelta iniziale** delle finalità da perseguire = informativa (auto-limitazione, su cui incide il limite, esterno, della liceità) = **l’informativa va presa sul serio!**

2. I principi essenziali

3. *Principio di necessità (art. 3).*

“I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite”.

es. - finalità per cui è sufficiente un controllo impersonale; - oscuramento di siti internet non necessari per il lavoro.

segue ...

2. I principi essenziali

... segue

«Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati» (provvedimento generale sulla **videosorveglianza** del 29 aprile 2004, successivamente confermato).

2. I principi essenziali

4. Principio di proporzionalità (art. 11, lett. d).

I dati personali devono essere “non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”.

es. settore di azione della telecamera strettamente necessario alla finalità di sicurezza.

2. I principi essenziali

5. Principio di trasparenza (art. 13)

Informazione preventiva degli interessati su finalità, modalità del trattamento ecc.

2. I principi essenziali

I dati personali (**TUTTI**) devono essere:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in modo compatibile con tali scopi;
- Esatti ed aggiornati;
- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati.

2. I principi essenziali

I DATI PERSONALI TRATTATI IN
VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI
TRATTAMENTO

**NON POSSONO ESSERE
UTILIZZATI**

(art. 11 d.lgs. 196/2003).

2. I principi essenziali: i dati personali

DATI PERSONALI:

Qualunque informazione relativa a persona fisica, ~~persona giuridica, ente od associazione~~ identificati od identificabili anche indirettamente

DATI IDENTIFICATIVI:

dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

p.es. Nome, cognome, codice fiscale, busta paga, fotografia, la voce, impronte digitali

DATI GIUDIZIARI:

Dati personali idonei a rivelare I provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato

DATI SENSIBILI:

Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

2. I principi essenziali: i dati personali

Il concetto di dati personali comprende qualsiasi tipo di affermazione su una persona; può quindi includere informazioni “oggettive” come la presenza di una data sostanza nel sangue di una persona, ma **anche informazioni “soggettive” come opinioni o valutazioni** (così Gruppo lavoro ex art. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali del 20.6.2007).

2. I principi essenziali: i dati personali

Dati biometrici

Il Garante con Deliberazione del 23.11.2006, n. 53, ha dettato le **linee guida** in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, occupandosi specificamente al punto 4 dei “dati biometrici e accesso ad aree riservate”:

- l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito;
- L’utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto:
 - delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati;
 - e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad “aree sensibili”, considerata la natura dell’attività ivi svolte.

2. I principi essenziali: i dati personali

Utilizzo di dati biometrici con finalità di verifica dei dipendenti:

- Il Garante ha assunto un atteggiamento di netta chiusura rispetto al predetto utilizzo, ritenendolo sproporzionato rispetto alle finalità del medesimo;
- L'utilizzo di qualsiasi dato biometrico per rilevare le presenze deve pertanto ritenersi vietato in quanto non conforme ai principi di necessità e proporzionalità;
- Il Garante dimostra aperture con riferimento alle ipotesi di utilizzo dei predetti dati con finalità diverse e di maggior spessore. In particolare, il Garante ha avuto modo di affermare la liceità dell'utilizzo dell'impronta digitale (questo può valere anche per gli altri dati biometrici), per le seguenti finalità:
 - Accessi ad aree pericolose;
 - Accessi ad aree riservate per motivi di sicurezza e/o merci;
 - Accessi ad aree particolari (es. caveau) degli istituti bancari.

2. I principi essenziali: i dati personali

Nei casi in cui è consentito il trattamento dei dati personali con l'utilizzo di dati biometrici il trattamento, pur risultando connotato da una finalità lecita, pertinente e proporzionata, va condotto nel rispetto della normativa di riferimento, richiedendosi in particolare:

- informativa ai lavoratori interessati;
- Notifica al Garante del trattamento dei dati biometrici prima che abbiano inizio le operazioni di trattamento;
- Il rispetto della procedura di cui all'art. 4, co. 2, S.L. per il caso in cui il sistema costituisca apparecchiatura di controllo a distanza;
- Cancellazione automatica dei dati dopo il tempo strettamente necessario al loro trattamento;
- Al trattamento dei dati biometrici si applica l'art. 17 del Codice privacy.

2. I principi essenziali: i soggetti

Ai fini della protezione dei dati personali è fondamentale identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, “definendo le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile del trattamento”

(così il Garante Privacy nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati)

2. I principi essenziali: i soggetti

INTERESSATO: persona fisica [, *la persona giuridica, l'ente o l'associazione*] cui si riferiscono dati personali

TITOLARE: La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le **decisioni** in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati (cfr. Linee Guida Garante 23.11.2006, deliberazione n. 53)

RESPONSABILE: E' la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali. La nomina e' effettuata per iscritto dal titolare ed e' facoltativa

2. I principi essenziali: i soggetti

Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in conformità alla legge (art. 2359 c.c.; d.lvo 2.4.2002, n. 74) hanno di regola una distinta ed autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (artt. 4, co. 1, lett. f) e 28 del Codice).

Tuttavia, nell'ambito dei gruppi, le società controllate e collegate **possono delegare la società capogruppo** a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori indicati dalla legge: tale attività implica la designazione della società capogruppo quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

2. I principi essenziali: i soggetti

Il **medico competente** viene considerato quale **titolare del trattamento**, indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega al datore di lavoro (cfr. Autorizzazione Generale n. 1/2011): vedi anche l'autorizzazione n. 1/2007 del Garante in merito al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, considera il medico competente quale titolare del trattamento.



2. I principi essenziali: i soggetti

INCARICATI: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile (deve trattarsi di una persona fisica)

Art. 30: le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. I principi essenziali: i soggetti

La designazione degli incaricati è effettuata per iscritto ed individua **puntualmente** l'ambito del trattamento consentito all'incaricato (banche dati cui l'interessato può accedere, finalità per le quali si effettuano i trattamenti, eventuale ambito di comunicazione e/o diffusione).

- Il soggetto che viene nominato incaricato deve godere della fiducia di colui che gli affida l'incarico e deve operare sotto la sua “diretta autorità”;
- L'incaricato può accedere solo ai dati necessari al corretto svolgimento della propria attività lavorativa, non a tutti i dati aziendali.

2. I principi essenziali: i soggetti

E' necessario ed opportuno dettare, in sede di istruzioni agli incaricati, **prescrizioni puntuali sulle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati, misure che dovranno essere osservate da ogni singolo incaricato.**

Nell'ambito delle istruzioni fornite agli incaricati l'azienda potrà esplicitare le **regole relative all'utilizzo degli strumenti informatici** aziendali di cui il lavoratore viene dotato al fine di svolgere le proprie mansioni.

Inoltre, sempre in sede di istruzioni, il datore di lavoro, titolare del trattamento, potrà impartire le disposizioni di cui al **punto 10, Allegato B**, del Codice privacy.

2. I principi essenziali: i soggetti


N.B.: Il citato punto 10 conferma la liceità di interventi da parte del datore di lavoro sia sui dati che sugli strumenti elettronici in presenza di “**indispensabili ed indifferibili necessità di operatività e di sicurezza del sistema**”, tra cui rientra, ad esempio, l’accesso alla casella di posta elettronica aziendale di un dipendente assente per malattia, purché, nuovamente, il singolo utente-lavoratore sia preventivamente informato della procedura.

Esempi: Trib. Padova 13.10.2006, n. 255; Cass., Sez. Lav., 9.1.2007, n. 153.

2. I principi essenziali: i soggetti

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: Il Garante ha rilevato l'esigenza di intraprendere una specifica attività rispetto ai soggetti preposti ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. “**amministratori di sistema**”, nonché di coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche dati.

Il Garante ha constatato che lo svolgimento delle mansioni di un amministratore di sistema comporta di regola la concreta capacità, per atto intenzionale, ma anche per caso fortuito, di accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali cui non si è legittimati ad accedere rispetto ai profili di autorizzazione attribuiti.



CHI E' L'AMMINISTRATORE DI SISTEMA?

2. I principi essenziali: i soggetti

Il d.P.R. 318/1999 definiva amministratore di sistema il *“soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione”*. Il Garante la nozione **non solo** alle *“figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti”* **ma anche ad** *“altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi”*.

2. I principi essenziali: i soggetti

NUOVI ADEMPIMENTI:

Soluzione naturale: attribuzione all'amministratore di sistema del ruolo di **responsabile** del trattamento. Tale designazione è e resta facoltativa (art. 29, comma 1 Codice privacy).



“Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29”.

il Garante esclude la possibilità di un incarico cumulativo

2. I principi essenziali: i soggetti

Il fatto che l'amministratore di sistema non abbia accesso "in chiaro" ai dati non esclude l'applicazione delle regole contenute nel provvedimento.

Sarà necessario redigere un **elenco** degli amministratori di sistema.

Se l'amministratore di sistema svolge trattamenti che coinvolgono i lavoratori, il suo nominativo dovrà essere reso noto nelle forme già previste dall'art. 13 o dalle linee guida per internet e posta elettronica (analogia con art. 3 St. lav.?)

2. I principi essenziali: i soggetti

Controllo dell'attività dell'amministratore di sistema.

Punto 4.5 del provvedimento generale: *“devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste”*.



2. I principi essenziali: i soggetti

In caso di **esternalizzazione del servizio**, il provvedimento impone che il titolare conservi direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (i provider dovranno fornire un elenco dettagliato e aggiornato di tutti i soggetti che curano le attività affidate all'esterno).

Verifica periodica con cadenza almeno annuale.

2. I principi essenziali: i soggetti

Il provvedimento esclude dal proprio campo di applicazione "i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge".

In base al provvedimento di **semplificazione** del 27.11.2008 i soggetti che possono fruire della detta semplificazione sono coloro i quali:

a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;


2. I principi essenziali: i soggetti

b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005).

«sarebbe opportuno chiarire che l'espressione in esame si riferisce a tutti i trattamenti connessi allo svolgimento delle ordinarie attività dell'impresa, a prescindere dalla natura dei dati, siano essi comuni o sensibili/giudiziari. Tali ordinarie attività dovrebbero così ricomprendere il trattamento di qualsiasi informazione personale anche di natura sensibile o giudiziaria effettuato nell'ambito della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, per adempiere a obblighi di legge o derivanti da contratti» (Newsletter Confindustria 30 maggio 2009).

2. I principi essenziali: i soggetti

Medico competente
Agenti di commercio
Consulenti
Software house



2. I principi essenziali: i principali adempimenti

- Informativa
- Consenso
- Autorizzazioni del Garante
- Notificazione al Garante
- Misure di sicurezza

2. I principi essenziali: i principali adempimenti

- L'**informativa** deve essere PREVIA rispetto al trattamento
- Può essere SCRITTA od ORALE (ma se e' orale e' più difficile dimostrare di averla effettuata)
- Essa deve contenere indicazione di:
 1. Le finalità e le modalità del trattamento
 2. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
 3. Le conseguenze del rifiuto di rispondere
 4. I soggetti o le categorie di soggetti cui I dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati e l'eventuale ambito di diffusione dei dati medesimi
 5. I diritti dell'interessato (rinvio)
 6. Gli estremi identificativi del titolare e del rappresentante
 - Quando il titolare ha designato più di un responsabile e indicato almeno uno di essi. E' altresì indicato il sito internet o le modalità attraverso cui e' conoscibile l'elenco dei responsabili

- segue -

2. I principi essenziali: i principali adempimenti

- segue -

- Possono essere esclusi gli elementi già a conoscenza dell'interessato e quelli che possono ostacolare le funzioni pubbliche di controllo per la sicurezza e la difesa dello Stato
- Il Garante ha predisposto appositi modelli
- Può essere contestuale alla raccolta del consenso, che può venire apposto su appositi coupon

2. I principi essenziali: i principali adempimenti

I requisiti del consenso e autorizzazione del Garante

1) Trattamento di dati personali *ordinari*:

a. richiesto il consenso dell'interessato (art.23);

b. alcuni casi in cui il consenso non è richiesto (art.24):

- Adempimento obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria (lett. a);
- Adempimento obblighi da contratto di cui è parte l'interessato (lett. b);
- Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (lett.f).


2. I principi essenziali: i principali adempimenti

- Nei *casi individuati dal Garante* per perseguire un *interesse legittimo del titolare*, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato (lett. g: c.d. bilanciamento degli interessi).

2. Trattamento di dati personali *sensibili*

- a) richiesti consenso e autorizzazione del Garante (art. 26);
- b) alcuni casi di sola autorizzazione (art. 26 comma 4):
- Per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- Adempimento di specifici obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria.

2. I principi essenziali: i diritti dell'interessato



2. I principi essenziali: i principali adempimenti

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, **quando non riguarda dati di carattere oggettivo**, può avere luogo salvo che:

- - concerne la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché,
- - l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

3. La fase pre-assuntiva



3. La fase pre-assuntiva

Nella cosiddetta “fase preassuntiva” del rapporto di lavoro vengono in considerazione rilevanti attività di trattamento dei dati personali dei candidati.

In particolare, tali trattamenti possono essere svolti:

a) direttamente dal possibile datore di lavoro;

3. La fase pre-assuntiva

Art. 9, d.lvo 10.9.2003, n. 276

- 1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.

3. La fase pre-assuntiva

Circolare Ministero del Lavoro 30/2004:

Se il potenziale datore di lavoro vuole conservare l'anonimato la comunicazione potrà essere veicolata (a titolo oneroso o gratuito) per il tramite di un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri per l'impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali.

3. La fase pre-assuntiva

Parere del Garante del 13.1.2000 sul trattamento dei dati personali negli annunci di lavoro.

Gli annunci di lavoro richiedono una chiara informativa, che evidenzii l'insieme degli elementi necessari per un conferimento consapevole dei dati e, ove necessario, per l'acquisizione di un consenso informato e specifico.

L'informativa può essere fornita anche attraverso messaggi brevi e in stile colloquiale che consentano ai candidati di comprendere almeno i seguenti aspetti:

- a) L'identità del/i titolare/i del trattamento dei dati riportati nei curricula;
- b) I tempi della conservazione i quali devono risultare brevi e proporzionati rispetto alle finalità e modalità del trattamento;
- c) Ambito di comunicazione o diffusione dei dati conferiti, con la specificazione almeno delle categorie dei destinatari;
- d) La circostanza che il conferimento dei dati è facoltativo e che la mancata indicazione di alcuni di essi può avere determinate conseguenze, invitando ad omettere dati non pertinenti in relazione all'offerta di lavoro e a manifestare per iscritto il consenso al trattamento di dati sensibili (ad es. l'appartenenza a particolari categorie protette);
- e) Descrizione dei diritti riconosciuti al candidato dall'art. 7 del Codice Privacy;
- f) I dati identificativi di almeno un responsabile del trattamento.

3. La fase pre-assuntiva

Schema di informativa proposto dal Garante nel provvedimento del 10.1.2002:

“nel curriculum vanno indicati i soli dati necessari a valutare il profilo del candidato. Saranno utilizzati con modalità strettamente riferite a questa selezione di personale. Potranno essere comunicati all’azienda ns. cliente (o ad altre società nel/i settore/i ... e/o che ne facciano richiesta per valutare un’eventuale assunzione ...). In caso di esito negativo saranno cancellati dopo E’ possibile rivolgersi al servizio Per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice della privacy”

Clausole consigliate dal Garante:

“si prega di non indicare dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche)”

“eventuali dati sensibili indicati (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al loro trattamento da parte della nostra società (o dell’azienda nostra cliente).

3. La fase pre-assuntiva

I curricula inviati spontaneamente.


Art. 13 Codice Privacy modificato dal d.l. 70/2011 (conv. Il legge 106/2011): non è dovuta l'informativa in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, un'informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a, d, ed f del medesimo art. 13.

3. La fase pre-assuntiva (ma anche post)

QUESTIONARI E TEST ATTITUDINALI:

Ai sensi dell'art. 8 st. lav. vige il divieto di accertare opinioni e fatti che non servano a valutare le attitudini professionali del lavoratore e, nel quadro dell'attuale evoluzione sociologica della figura del lavoratore, i c.d. test attitudinali, coinvolgenti aspetti della personalità e, nella specie, ingannevoli, per essere sconosciuta la griglia di lettura degli stessi, eludono il citato divieto con conseguente possibilità di infliggere la sanzione di cui all'art. 38 st. lav. Nel caso di specie, è stato peraltro escluso che il denunciato comportamento ledesse specifiche prerogative del sindacato e che, quindi, costituisse condotta antisindacale.

- Pretura Pisa, 30 marzo 1999 -



ANDREA SITZIA

35131 PADOVA – Via Tommaseo, 69/D – Tel. 049 776794 – Fax 049 8085667
andrea.sitzia@enicobarraco.com